



**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**  
Dipartimento regionale delle Attività Produttive  
**Servizio 1.S “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”**  
**IL DIRIGENTE**

**TP 226 DCGB**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.2.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO il D.L. n. 128 del 22/02/2006 recante la nuova disciplina relativa all'attività di installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché l'attività di distribuzione e vendita di G.P.L.;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/6/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito nella legge n. 27 del 23.3.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016. così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10/12/2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”,
- VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 10/02/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
- VISTO il D.D.G. n. 668 del 10/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Guella l'incarico di dirigenza del Servizio 1.S – “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTA l'istanza assunta al protocollo dipartimentale in data 04/01/2016 al n. 131 con la quale la ditta Angileri di Angileri Giuseppe Lucio e Michele s.n.c. con sede legale in Marsala (TP) via Dante Alighieri, 59 – P.I. 02258450812, nel comunicare di avere avanzato la medesima istanza al SUAP competente, chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'istallazione di un deposito commerciale di GPL in bombole sino a kg 8.000 in Marsala (TP) – C/da Ciancio – via Vito Pipitone;

VISTA la nota prot. n. 7230 del 25/01/2017 con allegato progetto tecnico, pervenuta a mezzo PEC, assunta al protocollo dipartimentale al n. 4707 in data 27/01/2017, con la quale il SUAP del Comune di Marsala (TP) ha convocato la conferenza dei servizi per la realizzazione di un deposito commerciale di GPL in bombole in Marsala (TP) – C/da Ciancio – via Vito Pipitone della Ditta Angileri di Angileri Giuseppe Lucio e Michele s.n.c.;

VISTO l'Atto di compravendita stipulato in data 25/03/2015 a rogito Dott. Salvatore Lombardo, notaio in Marsala (TP), rep. n. 40580 – racc. n. 15364 e registrato a Marsala (TP) il 13/04/2015 al n. 1352 serie 1T, in forza del quale la Ditta Angileri di Angileri Giuseppe Lucio e Michele s.n.c. ha la piena disponibilità dell'area censita catastalmente al Fg 224 – particella n. 334 e Fg 225 – particelle n. 370 e 372, su cui insisterà il deposito commerciale di GPL in bombole;

VISTA la nota prot n. 85710 del 21/08/2018 con la quale il Comune di Marsala (TP) – Settore Pianificazione Territoriale ha trasmesso il verbale conclusivo della Riunione di Conferenza dei Servizi del 07/08/2018, con allegati i pareri degli Enti;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. 1652 del 09/02/2016;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani con nota prot. n. 9456 del 05/07/2016;

VISTA il Provvedimento Unico n. 3441 del 16/09/2022, trasmesso dal Comune di Marsala (TP) – Settore Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 93925 del 27/09/2022, con il quale si autorizza la Ditta Angileri di Angileri Giuseppe Lucio e Michele s.n.c. alla realizzazione di un deposito commerciale di GPL in bombole ed annesso esercizio al dettaglio di vicinato, in variante allo strumento urbanistico, in Marsala (TP) – C/da Ciancio – via Vito Pipitone nell'ambito dell'area ricadente al catasto al Fg 224 – particella n. 334 e Fg 225 – particelle n. 370 e 372, alle condizioni riportate nello stesso Provvedimento;

VISTA la visura camerale n. T 501867648 del 19/01/2023 dalla quale non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 18/11/2022 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo 88588, restituita con esito negativo in pari data;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in data 02/11/2022, con la quale la ditta attesta che l'imposta di bollo, dovuta per il rilascio della presente Autorizzazione, sarà assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo da € 16,00 con identificativo n. **01201834046842** sul cartaceo dell'Autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuato dalla ditta di Euro 309,87 in data 04/11/2022;

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa” e s.m.i.;

CONSIDERATO che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Sig. Ciro Caravello;

RITENUTO che sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento richiesto;

## DECRETA

- Art. 1) La ditta Angileri di Angileri Giuseppe Lucio e Michele s.n.c. con sede legale in Marsala (TP) via Dante Alighieri, 59 – P.I. 02258450812, è autorizzata ad installare e gestire un deposito commerciale di GPL in bombole sino a kg 8.000 (ottomila) in Marsala (TP) – C/da Ciancio – via Vito Pipitone nell'ambito dell'area ricadente al catasto al Fg 224 – particella n. 334 e Fg 225 – particelle n. 370 e 372.
- Art. 2) Il deposito dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico vistato dagli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento, **tenuto**

conto delle condizioni contenute negli stessi pareri o autorizzazioni e dovrà essere ultimato, ai sensi degli articoli 74 e 75 del D.A. n 1947/8 del 29/06/2016, entro 36 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente Autorizzazione. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it), la comunicazione di “**fine lavori**”, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione Regionale della comunicazione di “**fine lavori**”, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di **trenta giorni**. Trascorso il periodo di sospensione di trenta giorni senza che la Società abbia fatto pervenire la suddetta comunicazione, l'Autorizzazione, sarà **revocata**.

- Art. 3) La Società titolare della presente autorizzazione non potrà iniziare la gestione del deposito prima che lo stesso venga **collaudato** da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov. le dei VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.
- Art. 4) La presente autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito, necessario per il rilascio della presente Autorizzazione, ne comporterà la revoca.
- Art. 5) È fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. In esito alla suddetta comunicazione, l'Amministrazione procederà alla **revoca** della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità dell'Ente inadempiente.
- Art. 6) L'Assessorato concedente, nonché le Amministrazioni locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che, dall'esercizio dell'impianto, possono comunque derivare a terzi.
- Art. 7) La Società titolare della presente autorizzazione è tenuta all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi e alla comunicazione, in caso di rimozione del deposito, all'A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
- Art. 8) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
- Art. 9) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it), ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i..

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

*Ciro Caravella*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Vincenzo Guella*